



ULTERIORI CHIARIMENTI SULLE MODALITÀ DI TESSERAMENTO E CARATTERISTICHE FEDERALI SUL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO

Tesseramento del *Giovane Dilettante / Non Professionista* (Primo Tesseramento/Aggiornamento di Posizione)

Due possibilità:

1) VOLONTARIO:

L'atleta non si considera lavoratore sportivo ma soggetto a soli rimborsi secondo il D.Lgs n. 36 del 2021 oggetto di correzione dal Decreto in uscita entro il mese di luglio 2023.

- Tesseramento Annuale
- Tesseramento Biennale dai 16 ai 18 anni

Il programma produce **due documenti**:

- Modulo di Tesseramento
- Dichiarazione tra società e calciatore che dichiarano che il giocatore è volontario

Per essere validato il tesseramento, entrambi i documenti devono essere depositati e sottoscritti da società e calciatore. Il tesseramento avrà **decorrenza** dalla presentazione dei suddetti documenti.

Un tesseramento volontario può essere convertito in contratto di lavoro sportivo durante la stagione. La LND sta implementando il sistema per permettere tale operazione.

La conversione comporta la sottoscrizione da parte della società e del calciatore di un contratto di lavoro sportivo e il passaggio del calciatore da volontario a lavoratore sportivo.

2) CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO:

L'atleta si considera Lavoratore sportivo autonomo parasubordinato secondo il D.Lgs n. 36 del 2021 oggetto di correzione dal Decreto in uscita entro il mese di luglio 2023 e percipiente un compenso e non un rimborso.

- Durata minima una stagione
- Durata massima per maggiorenni 5 anni
- Durata massima per minorenni 3 anni

Il programma produce **due documenti**:

- Modulo di Tesseramento
- Modulo Contratto tipo di lavoro sportivo CO.CO.CO. redatto dalla FIGC

Per essere validato il tesseramento, entrambi i documenti devono essere contestualmente depositati e sottoscritti da società e calciatore.

Il tesseramento avrà decorrenza dal Visto di esecutività da parte dell'ufficio Tesseramento, che controllerà il contratto e la presenza dei dati essenziali che, salvo altri elementi dagli accordi collettivi, saranno i seguenti:

- a) Dati anagrafici del calciatore e della società;
- b) Importo minimo previsto dagli Accordi Collettivi;
- c) Durata del contratto che non potrà essere minore di una stagione e maggiore di 5 stagioni per i maggiorenni oppure 3 stagioni per i minorenni.

Anche dopo il deposito del contratto di lavoro sportivo sul portale Società LND, lo stesso dovrà essere depositato presso il Registro di Sport e Salute secondo le modalità indicate nel D.Lgs n. 36 del 2021 che saranno ulteriormente specificate dal Decreto Correttivo entro il mese di luglio 2023.

Il contratto di lavoro sportivo può essere modificato, previo accordo tra società e calciatore, durante la stagione sportiva e con esso anche le modalità e periodicità di pagamento del compenso durante la stagione sportiva.

La LND sta implementando il sistema per permettere tale operazione.

Il Contratto di Lavoro Sportivo può essere ceduto unitamente alla prestazione del calciatore; qualora venga ceduto vi sono due possibilità:

- il contratto tra società e giocatore si risolve
- la società cessionaria subentra nella posizione contrattuale della società cedente sottoscrivendo comunque un nuovo contratto di lavoro sportivo

In relazione agli **Accordi Collettivi** con calciatori, saranno determinanti **TRE ASPETTI** su cui attualmente la LND sta lavorando:

- I. Modalità di pagamento:** predisposizione di una norma che stabilisca la possibilità a società e calciatori di definire autonomamente modalità e periodicità dei pagamenti;
- II. Minimo sindacale:** dovrà essere definito in base alla cifra massima annuale del rimborso forfettario del volontario che dovrebbe essere previsto nel prossimo decreto correttivo;
- III. Rapporto disciplinare con il calciatore** (ad esempio: se lo stesso non si presenta ad allenamenti e partite) ed il **rapporto parasubordinato tra le parti**, tra cui risoluzione del rapporto o gestione del compenso durante infortunio o malattia del calciatore.

Appare evidente che gli Accordi Collettivi saranno pubblicati dopo l'entrata in vigore del Decreto Correttivo stante l'importanza del punto 2) relativamente ai minimi sindacali.

Calciatori/calciatrici che al 1° luglio 2023 abbiano in essere un vincolo pluriennale di tesseramento:

Per detti calciatori/calciatrici, il tesseramento permane:

- a) Fino al 30 giugno 2024 se sono nati negli anni 2002 e precedenti, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratto di lavoro sportivo o apprendistato;
- b) Fino al 30 giugno 2025 se sono nati negli anni 2003 e 2004, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società nel periodo successivo al 30 giugno 2024;
- c) Fino al 30 giugno 2026, se sono nati dal 1° gennaio 2005 in poi, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società nel periodo successivo al 30 giugno 2024.

I calciatori **già vincolati sono considerati volontari implicitamente** e pertanto per far partecipare il calciatore alle gare ufficiali non serve il contratto. Naturalmente il contratto di lavoro sportivo potrà essere stipulato durante la stagione sportiva, ma per questo si consiglia di aspettare il Decreto Correttivo relativo al D.Lgs n. 36 del 2021 per avere tutti gli elementi necessari in merito.

Lo **svincolo unilaterale del calciatore in continuità di tesseramento** potrà avvenire solo per quelle annate che continuano ad essere vincolate dal 01.07.2024 - ipotesi b) e c) - a fronte di un contratto di lavoro sportivo con un'altra società, la quale dovrà pagare un premio di formazione tecnica raddoppiato. In tale casistica lo svincolo tramite contratto potrà comunque essere effettuato solo dal 01.07.2024, stante la proroga dei vincoli di legge fino al 30.06.2024. Tale svincolo potrà avvenire solamente nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale per gli svincoli ed i trasferimenti.

I calciatori già vincolati possono essere trasferiti sia temporaneamente che definitivamente ex artt. 100 e 101 delle NOIF.

Le **modalità** per richiedere l'art. 103 bis sul rientro del prestito e l'art. 109 sullo svincolo per inattività rimangono invariate per i tesseramenti volontari.

IMPORTANTE

La lista per gli svincoli è stata prorogata al 21 luglio 2023. Si possono fare più liste di svincolo entro la data indicata.

Il tesseramento SGS per i calciatori nati nel primo semestre 2007 è consentito anche alle società dilettantistiche. Tale funzione è stata sbloccata nella giornata del 14.07.2023.

ALLEGATI:

- Documento di Sintesi per i Premi di Formazione Tecnica e Premi di Tesseramento con tutti gli esempi esplicativi e tabelle riepilogative, già pubblicato sul nostro sito nei giorni scorsi
- Modello riassuntivo termini variazioni tesseramenti

Ricordiamo infine che, come già comunicato nei giorni scorsi, **dal lunedì al giovedì nell'orario 15-16** è attivo uno **sportello informativo fiscale**, raggiungibile al numero **3515560600** e che ogni settimana verrà pubblicato un documento con le **FAQ** relativo alle domande più frequenti ricevute.

SINTESI

CU n. 232/A FIGC - Adeguamenti delle N.O.I.F. al Decreto Legislativo n. 36-2021

1) Tesseramento da “GIOVANE”

Sono qualificati “**giovani**” i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che non abbiano ancora compiuto il 16° anno.

Il tesseramento da “**giovane**” può durare al massimo una stagione sportiva, fatta salva la possibilità di contratto di apprendistato al compimento del 15° anno (o al compimento del 14° anno in caso di approvazione della modifica contenuta nel decreto correttivo attualmente all'esame delle commissioni parlamentari). In tal caso la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

NORMA TRANSITORIA

Nella stagione sportiva 2023/2024, le società di **puro settore giovanile** possono tesserare con vincolo annuale calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell'anno 2007.

2) Tesseramento da “GIOVANE DILETTANTE”

I/Le calciatori/calciatrici che in corso di stagione compiono il 16° anno di età o che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età, acquisiscono la qualifica di “**giovani dilettanti**” se sono tesserati con Società della Lega Nazionale Dilettanti o con Società della Divisione Serie B Femminile.

Il tesseramento da “**giovane dilettante**” può durare al massimo due stagioni sportive (da 16 a 18 anni), fatta salva la possibilità di contratto. In tal caso la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Nella stagione sportiva 2023/2024 per i/le calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell'anno 2007, è consentito assumere il vincolo di tesseramento anche per solo una stagione sportiva e fino ad un massimo di due, al termine delle quali sono liberi di diritto.

3) Tesseramento da “NON PROFESSIONISTA”

I/Le calciatori/calciatrici con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno di età, la qualifica di “non professionisti/e”.

Il tesseramento da “non professionista” dura al massimo una stagione sportiva, fatta salva la possibilità di contratto. In tal caso la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

4) Durata massima dei contratti:

I contratti di lavoro sportivo e di apprendistato possono avere una durata, anche come somma complessiva della durata di più contratti di apprendistato, **non superiore a 5 stagioni sportive per i calciatori/calciatrici maggiorenni e non superiore a tre stagioni sportive per i calciatori/calciatrici minorenni.**

5) Abolizione del vincolo sportivo per i calciatori/calciatrici che al 1° Luglio 2023 abbiano in essere un vincolo pluriennale di tesseramento:

Per detti calciatori/calciatrici, il tesseramento permane:

- a) Fino al 30 Giugno 2024 se sono nati negli anni 2002 e precedenti, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratto di lavoro sportivo o apprendistato;
- b) Fino al 30 Giugno 2025 se sono nati negli anni 2003 e 2004, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società nel periodo successivo al 30 Giugno 2024;
- c) Fino al 30 Giugno 2026, se sono nati dal 1° gennaio 2005 in poi, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società nel periodo successivo al 30 Giugno 2024.

Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate alle lettere b) e c), l'importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell'art. 99 è raddoppiato.

6) I premi:

a) TESSERAMENTO ANNUALE → “PREMIO DI TESSERAMENTO” (ART. 96, N.O.I.F.)

Le Società che richiedono il tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva hanno avuto tesseramento annuale per Società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a versare alla o alle Società della Lega Nazionale Dilettanti per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di tesseramento” sulla base dei valori indicati nella tabella sotto riportata. In relazione alla categoria in cui milita la Società, il “premio di tesseramento” dovuto per ogni singolo tesseramento annuale è il seguente:

Calcio a 11 maschile:		Calcio a 11 femminile:	
Serie D	€450	Serie B	€150
Eccellenza	€350	Serie C	€100
Promozione	€250	Eccellenza	non dovuto
Prima Categoria	€150	Promozione	non dovuto
Seconda Categoria	€100		
Terza Categoria	non dovuto		
Calcio a 5 maschile:		Calcio a 5 femminile:	
Serie A	€500	Serie A	€100
Serie A2 Elite	€450	Serie B	non dovuto
Serie A2	€350	C.ti Prov.li/Reg.li	non dovuto
Serie B	€250		
Serie C1	€150		
Serie C2	€100		
Serie D	non dovuto		

Il “premio di tesseramento” è dovuto in occasione di ogni successivo tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” fino alla stagione sportiva in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 20° anno di età.

Agli effetti del “premio di tesseramento” vengono prese in considerazione le Società della Lega Nazionale Dilettanti titolari del tesseramento annuale nelle cinque stagioni sportive antecedenti la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età, per ciascuna delle quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di tesseramento”. Nel caso di unica Società titolare del tesseramento annuale, alla stessa compete il premio per intero.

ESEMPIO ESPLICATIVO

*Per la stagione sportiva 2023/2024 la Società “VERDE”, partecipante al Campionato di Eccellenza, che richiede il **TESSERAMENTO ANNUALE** di un “giovane dilettante” (calciatore/calciatrice che in corso di stagione compie il 16° anno di età o che al 1° luglio abbia già compiuto il 16° anno di età), dovrà corrispondere un “premio di tesseramento” pari ad € 350.*

Tale premio potrà essere richiesto dalle Società della Lega Nazionale Dilettanti titolari del tesseramento annuale nelle cinque stagioni sportive antecedenti la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età, per ciascuna delle quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di tesseramento”.

stagione sportiva	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Società titolare tesseramento	BIANCA	BIANCA	BIANCA	ROSSA	ROSSA
Importo	€ 70 X 3 = € 210			€ 70 X 2 = € 140	

Nel caso di unica Società titolare del tesseramento annuale, alla stessa compete il premio per intero.

b) TESSERAMENTO BIENNALE → “PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA” REGOLATO DALL’ART. 99 N.O.I.F.

c) CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO → “PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA” REGOLATO DALL’ART. 99 N.O.I.F.

A seguito della stipula da parte del calciatore/calciatrice di un tesseramento con vincolo biennale come “giovane dilettante” o del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, in alternativa o in successione tra loro, la Società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle Società, per le quali il calciatore/ calciatrice è stato tesserato, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”), un premio di formazione tecnica, parametrato al “valore base” del premio di

formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC (per la stagione sportiva 2023/2024 il valore base è pari ad **€ 120** - rif. C.U. 236/A FIGC del 28/06/2023), alla durata del rapporto contrattuale e ai “coefficienti categoria” della tabella “A” sotto riportata, da ripartirsi proporzionalmente fra le diverse Società Formatrici fino alla stagione sportiva precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo o il tesseramento biennale.

Tabella A – “Coefficienti categoria” per il calcolo del premio di formazione tecnica

CATEGORIA della Società che stipula il primo contratto di lavoro sportivo	Coefficiente categoria
DILETTANTI	
3a Categoria	1
2a Categoria	2
1a Categoria	3
Promozione	4
Eccellenza	5
Campionato Naz. Serie D	6
TRA CALCIO FEMMINILE	
Promozione	0
Eccellenza	1
Serie C	2
Serie B	3
Serie A	4
TRA CALCIO A 5	
Serie D maschile	0
Serie C2 maschile	1
Serie C1 maschile	1,5
Serie B maschile	2
Serie A2 maschile	3
Serie A2 elite	3,5
Serie A maschile	4
Femminile Prov./Reg.	0
Serie B femminile	1
Serie A femminile	2
PROFESSIONISTI	
Serie C	11
Serie B	15
Serie A	18

ESEMPIO ESPLICATIVO

Durante la stagione sportiva 2023/2024 la Società “VERDE”, partecipante al Campionato di Eccellenza, stipula un contratto di lavoro sportivo di 2 stagioni sportive o richiede un **TESSERAMENTO BIENNALE** di un “giovane dilettante” (calciatore/calciatrice che in corso di stagione compie il 16° anno di età o che al 1° luglio abbia già compiuto il 16° anno di età), dovrà corrispondere un “premio di formazione tecnica” pari ad **€ 1.200** (VALORE BASE → 120 X DURATA RAPPORTO → 2 X COEFFICIENTE CATEGORIA → 5)

Tale “premio totale” potrà essere richiesto e ripartito proporzionalmente fra le “Società Formatrici”, cioè quelle Società che hanno formato il calciatore/calciatrice tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni o – se antecedente – la fine della stagione precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo o il tesseramento biennale.

stagione sportiva	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Società titolare tesseramento	GIALLA	GIALLA	GIALLA	NERA	NERA	NERA
Importo	€ 200 X 3 = € 600			€ 200 X 3 = € 600		

- In caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con Società dilettantistiche, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del “Premio Totale”, tra le “Società Formatrici” non si considerano quelle professionistiche;
- in caso di primo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con Società professionistiche, le quote di “Premio Totale” dovute a “Società Formatrici” di ambito dilettantistico sono raddoppiate;
- tra le “Società Formatrici” si considerano anche quelle che hanno sottoscritto un contratto di apprendistato e/o instaurato un tesseramento biennale;

- nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore/calciatrice sia stato tesserato per una frazione della stessa superiore a due mesi per più “Società Formatrici”, la quota di premio di formazione riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra dette società;
- le quote di premio di formazione corrispondenti alle stagioni sportive o in cui il calciatore/calciatrice è stato tesserato per società estere o inattive o non più affiliate alla FIGC, ovvero non risulti tesserato, sono versate in un fondo FIGC (che verrà successivamente destinato dal Consiglio Federale);
- in caso di estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro sportivo con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto o di stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società con cui era in essere un tesseramento con vincolo biennale, ai fini del calcolo dell'importo del premio di formazione si tiene conto della durata complessiva dei contratti e/o del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive;
- tra le “Società Formatrici” sono comprese anche le Società di Puro Settore Giovanile.

SCHEMA RIASSUNTIVO DEI PREMI DA CORRISPONDERE

Art. 28 – I “professionisti”	→	PRIMO CONTRATTO DA PROFESSIONISTA	→	PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA
		ESORDIO SERIE A O NAZIONALE (anche U21)	→	PREMIO ALLA CARRIERA
Art. 29 – I “non professionisti”	→	TESSERAMENTO ANNUALE (fino a 20° anno di età)	→	PREMIO DI TESSERAMENTO
	→	TESSERAMENTO ANNUALE (dal 21° anno di età)	→	NESSUN PREMIO
		PRIMO CONTRATTO DA DILETTANTE	→	PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA
Art. 31 – I “giovani”	→	TESSERAMENTO ANNUALE o CONTR. DI APPRENDISTATO	→	NESSUN PREMIO
		TESSERAMENTO ANNUALE (fino a 18° anno di età)	→	PREMIO DI TESSERAMENTO
Art. 32 – I “giovani dilettanti”	→	TESSERAMENTO BIENNALE (dai 16 ai 18 anni)	→	PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA
		PRIMO CONTRATTO DA DILETTANTE	→	PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA
		CONTRATTO DI APPRENDISTATO	→	NESSUN PREMIO
		TESSERAMENTO ANNUALE o BIENNALE	→	NESSUN PREMIO
Art. 33 – I “giovani di serie”	→	CONTRATTO DI APPRENDISTATO	→	NESSUN PREMIO
		PRIMO CONTRATTO DA PROFESSIONISTA	→	PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA



TERMINI VARIAZIONI TESSERAMENTO

stagione sportiva 2023/2024



SVINCOLI

LISTE DI SVINCOLO (ART. 107 N.O.I.F. PER RINUNCIA)		SVINCOLO PER ACCORDO (ART. 108 N.O.I.F.)	
1° LUGLIO 2023 - 21 LUGLIO 2023 (ORE 19) 1° DICEMBRE 2023 - 14 DICEMBRE 2023 (ORE 19)		1° LUGLIO 2023 - 15 GIUGNO 2024 (ORE 19)	
SVINCOLO PER DECANDENZA DEL TESSERAMENTO		SVINCOLO PER INATTIVITA' (ART. 109 NOIF)	
ART. 32 BIS NOIF		i termini valgono per i Dilettanti	
15 GIUGNO 2024 - 15 LUGLIO 2024 Fino ad esaurimento tesseramento per il quale trova applicazione		TERMINE 15 GIUGNO 2024	
TESSERAMENTO CALCIATORI/CALCIATRICI "GIOVANI DILETTANTI"		TESSERAMENTO CALCIATORI/CALCIATRICI "NON PROFESSIONISTI"	
primo tesseramento e aggiornamento posizione 1° LUGLIO 2023 - 31 MAGGIO 2024		primo tesseramento e aggiornamento posizione 1° LUGLIO 2023 - 31 MARZO 2024 (ORE 19)	
TRASFERIMENTO CALCIATORI E CALCIATRICI "GIOVANI DILETTANTI" E "NON PROFESSIONISTI/E"			
tra Società Dilettantistiche			
primo periodo		secondo periodo	
1° LUGLIO 2023 - 15 SETTEMBRE 2023 (ORE 19)		1° DICEMBRE 2023 - 22 DICEMBRE 2023 (ORE 19)	
TRASFERIMENTO CALCIATORI "GIOVANI DI SERIE"			
da Società di Serie A-B-C a Società Dilettantistiche			
primo periodo		secondo periodo	
1° LUGLIO 2023 - 1° SETTEMBRE 2023 (ORE 20)		2 GENNAIO 2024 - 1° FEBBRAIO 2024 (ORE 20)	
TRASFERIMENTO CALCIATORI "GIOVANI DILETTANTI" O NON PROFESSIONISTA			
da Società Dilettantistiche a Società Professionistiche			
primo periodo		secondo periodo	
1° LUGLIO 2023 AL 1° SETTEMBRE 2023 (ORE 20)		2 GENNAIO 2024 - 1° FEBBRAIO 2024 (ORE 20)	
TRASFERIMENTO CALCIATRICI "GIOVANI DI SERIE"			
da Società Professionistiche a Società Dilettantistiche			
primo periodo		secondo periodo	
1° LUGLIO 2023 - 13 SETTEMBRE 2023 (ORE 20)		2 GENNAIO 2024 - 1° FEBBRAIO 2024 (ORE 20)	
TRASFERIMENTO CALCIATRICI "GIOVANI DILETTANTI" E/O "NON PROFESSIONISTE"			
da Società Dilettantistiche a Società Professionistiche		dalla Divisione Calcio Femminile a Società LND e viceversa	
1° LUGLIO 2023 - 13 SETTEMBRE 2023 (ORE 20)		1° LUGLIO 2023 - 15 SETTEMBRE 2023 (ORE 19)	
2 GENNAIO 2024 - 1° FEBBRAIO 2024 (ORE 20)		1° DICEMBRE 2023 - 22 DICEMBRE 2023 (ORE 19)	
CONVERSIONE TRASFERIMENTO TEMPORANEO IN DEFINITIVO (Art. 101 comma 5 N.O.I.F.)			
CALCIATORI/CALCIATRICI "GIOVANI DI SERIE"	CALCIATORI/CALCIATRICI "GIOVANI DILETTANTI"	CALCIATORI "GIOVANI DIL." e "NON PROF."	
da Soc. Prof. a Soc. Dilettantistiche	da Soc. Dilettantistiche a Soc. Prof.	tra Società Dilettantistiche	
2 GENNAIO 2024	2 GENNAIO 2024	1° DICEMBRE 2023	
1° FEBBRAIO 2024 (ORE 20)	1° FEBBRAIO 2024 (ORE 20)	22 DICEMBRE 2023 (ORE 19)	
Esclusi trasferimenti effettuati nel secondo periodo	Esclusi trasferimenti effettuati nel secondo periodo		
TESSERAMENTO CALCIATORI/CALCIATRICI			
TESS. PER SOC. DIL. E PROF. che hanno risolto il contratto	TESS. STRANIERI prov. Da FED ESTERA e primo tess straniero mai tess estero	TESSERAMENTO ITALIANI provenienti da FEDERAZIONE ESTERA	
1° LUGLIO 2023	1° LUGLIO 2023	1° LUG 2023 - 1° FEB 2024 (ultimo da prof)	
1° FEBBRAIO 2024 (ORE 20)	1° FEBBRAIO 2024	1° LUG 2023 - 31 MAR 2024 (ultimo da dil)	
STIPULAZIONE CONTRATTO PROFESSIONISTICO			
con Società Professionistiche dei calciatori/calciatrici "NON PROFESSIONISTI" - Art. 113 N.O.I.F.			
primo periodo		secondo periodo	
1° LUGLIO 2023 - 31 LUGLIO 2023 (ORE 20) MASCHI E FEMMINE		1° LUG 2023 - 1° SETT 2023 (ORE 20) MASCHI 1° LUG 2023 - 13 SETT 2023 (ORE 20) FEMMINE	
		terzo periodo	
		2 GENNAIO 2024 - 1° FEBBRAIO 2024 (ORE 20) MASCHI E FEMMINE	
NUOVO CONTRATTO DA PROFESSIONISTA (ART 117 COMMA 5 N.O.I.F.)			
a seguito risoluzione rapporto contrattuale conseguente retrocessione da Serie C a Campionato di Serie D			
primo periodo		secondo periodo	
1° LUGLIO 2023 - 1° SETTEMBRE 2023 (ORE 20)		2 GENNAIO 2024 - 1° FEBBRAIO 2024 (ORE 20)	